

DATA: 27-07-2018

PROT. N°: 3686

CAT.: .....

CLASSE: .....

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 17/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 9,10 in Serramanna (VS) al Corso Repubblica civico numero 12, presso gli uffici del C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

LASIO dott. Attilio, Presidente

BEGLIUTTI dott. Antonio, Componente

assente giustificato

ZICCA dott. Gian Luca, Componente

Oggetto del presente verbale è la formulazione di parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000."

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilanci, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*


*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate,*





*ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo **175 comma 8 del TUEL** prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:


- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;



- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo **187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000** dispone che:

*"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...."*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*


- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
  
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".*

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio ha analizzato i seguenti documenti:

- 1) Relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario sulla variazione di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2018-2020 contenente:
- 2) Proposta di deliberazione dell'assemblea consortile n.41/2018 del 17 luglio 2018;
- 3) Allegati alla variazione.



Esaminata la proposta di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018 - 2020 dal quale si rileva quanto segue:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2018	2019	2020	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3	Entrate Extratributarie	26.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	-13.535.910,00	-10.557.835,00	24.093.745,00	-13.535.910,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :		-13.509.910,00	-10.532.835,00	24.118.745,00	-13.509.910,00

RIEPILOGO DELLE SPESE					
		2018	2019	2020	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	106.000,00	25.000,00	25.000,00	106.000,00
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	-13.615.910,00	-10.557.835,00	24.093.745,00	-13.615.910,00
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE :		-13.509.910,00	-10.532.835,00	24.118.745,00	-13.509.910,00

Dagli atti si evince che:

- la presente variazione modifica ed aggiorna il DUP periodo 2018/2020;
- Permangono gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Dlgs.267/2000.


Si da atto che:

- Non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del Dlgs.267/2000;
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011.

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153 comma 4, del Dlgs.267/2000;

Considerato che:

1. Le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità e della attendibilità delle previsioni;



2. Le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
3. Accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Visto il Dlgs 267/2000;

Visto il Dlgs 118/2011;

Visto lo statuto consortile;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di assestamento generale di bilancio di cui all'oggetto.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

La seduta ha termine alle ore 10,50.

Letto, approvato e sottoscritto

Serramanna, 27 luglio 2018.

**I REVISORI DEI CONTI**

  
*Dott. Attilio Lasio*

*Dott. Antonio Begliutti*

